

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco Pazzaglini;

Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 19/4/2007, esecutiva, avente per oggetto: "Fondazione Regina Maris: parziale copertura del disavanzo di amministrazione - riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. B del D.Lgs. 267/2000";

Visto:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

- la L. n. 20 del 14/1/1994;

- la relazione predisposta dall'organo di revisione sul bilancio di previsione 2007 ed inoltrata alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti in data 24/5/2007, prot n. 8109, agli atti depositata;

- le richieste di chiarimento avanzate in sede di istruttoria dalla Corte dei Conti e le successive pratiche di integrazione e chiarimento trasmesse dal Collegio dei revisori, agli atti depositate;

- l'allegata deliberazione della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti n. 73/2007/G adottata in camera di consiglio il 15/11/2007;

- l'allegata relazione a firma del Dirigente del 1 settore e di cui ha preso la sola visione il Collegio dei Revisori, il cui contenuto di seguito si trascrive:

" - CONSIDERATO che con la Deliberazione 73/2007 la Corte dei Conti ha ravvisato nella vicenda di cui trattasi "un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria" per avere il Comune riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio in assenza dei presupposti normativi previsti dall'art. 194 TUEL, ravvisando pertanto nella Deliberazione in oggetto n vizio di legittimità per violazione di legge;

- RITENUTO pertanto che l'invito formulato nei confronti dell'Ente ad adottare le "opportune misure correttive" debba configurarsi, in questi termini, come invito all'esercizio della funzione di riesame degli atti amministrativi adottati, in quanto ritenuti affetti da vizi di legittimità;

- TENUTO CONTO che la funzione di riesame è quella funzione di amministrazione attiva il cui esercizio è volto a verificare, rivedere e, se del caso, eliminare atti amministrativi già adottati, al fine di adattare l'azione amministrativa alle regole di legittimità e/o di opportunità del caso;

- CONSIDERATO che gli atti di ritiro sono provvedimenti ampiamente discrezionali nell'an, nel quando e nel quid in quanto al riscontro di un vizio dell'atto adottato non fa automaticamente seguito quale conseguenza obbligata il ritiro di tale atto, occorrendo invece dare luogo ad una riponderazione dell'interesse pubblico e più precisamente ad una riponderazione comparativa tra l'interesse pubblico primario ed astratto alla eliminazione dell'atto e gli interessi pubblici e privati secondari alla sua conservazione, di tal che solo se dal riesame globale di tutto il procedimento amministrativo emerge un "interesse pubblico concreto e attuale", l'atto di ritiro può essere emanato;

- TENUTO CONTO degli effetti di un eventuale atto di annullamento, che avrebbe efficacia ex tunc, nel senso che l'atto annullato dovrebbe considerarsi come se non fosse mai venuto in essere;

- CONSIDERATO che l'esercizio della funzione di riesame non è senza limiti, dovendo ripiegare ogni qualvolta si infranga su situazioni di irreversibilità del fatto compiuto (allorché gli effetti prodotti dall'atto da ritirare risultino irreversibili, l'atto di ritiro diventa oggettivamente impossibile, in quanto non potrebbe più produrre i suoi effetti e l'interesse pubblico al ripristino della legalità e/o dell'opportunità violata non potrebbe comunque essere più perseguito e raggiunto) o in presenza di diritti quesiti in capo ai privati consolidatisi a causa del decorso del tempo e dell'incolpevole affidamento venutosi a creare negli stessi;

- CONSIDERATO che nel caso di specie il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio è stato il presupposto per la stipula della transazione conclusa con la Carisbo s.p.a. a definizione del contenzioso giudiziale esistente tra le parti;

- CONSIDERATO che il contratto di transazione si è perfezionato con scrittura privata in data 14.05.2007 ed ha trovato completa attuazione con l'adempimento di tutti obblighi previsti;

- RITENUTO che in presenza di una tale situazione di fatto, l'irreversibilità del fatto compiuto appare di tutta evidenza, atteso che gli effetti prodotti dall'atto da ritirare risultano non più rimovibili e l'interesse pubblico astratto al ripristino della legalità presuntivamente violata non potrebbe comunque essere più perseguito e raggiunto;

- CONSIDERATO altresì che l'annullamento degli atti propedeutici alla stipula della transazione si riverbererebbe inevitabilmente ed ovviamente sul rapporto contrattuale incidendo sui diritti quesiti della controparte;

- CONSIDERATO, in ultima istanza, che anche sotto un profilo di interesse strettamente economico-patrimoniale, l'eventuale esercizio della funzione di riesame, venendo ad incidere, come detto, su di un rapporto convezionale già esaurito, implicherebbe la riapertura di un nuovo e rilevante contenzioso con la controparte, tal che dall'eventuale annullamento dell'atto non conseguirebbe alcun risparmio di spesa o minore onere finanziario per il Comune, essendo invece certo o altamente probabile un maggior aggravio a carico dello stesso;

- TENUTO CONTO che il finanziamento della spesa è avvenuto con una parte dei proventi dell'alienazione della Colonia Ferrarese, cespite che fin dall'anno 1997 era stato concesso in diritto d'uso speciale per la durata di anni 99, quindi non più in possesso del Comune di Cattolica fino all'anno 2095, considerato non strategico per gli obiettivi dell'amministrazione, tale da essere inserito nel piano delle alienazioni fin dal 2005, in data quindi precedente la notifica del decreto iniuntivo e successiva transazione;

- CONSIDERATO che si era reso necessario procedere all'alienazione del cespite (piano triennale di rientro del disavanzo dichiarato nel 2004), a prescindere dal riconoscimento di debito in oggetto, e senza tralasciare l'esigenza per l'amministrazione di tutelare la consistenza patrimoniale del Comune, obiettivo che intende perseguire attraverso una politica che ad ogni modo, parallelamente ad un piano delle alienazioni consenta una riduzione del debito esistente, nonché attraverso la realizzazione di nuove opere;

- RITENUTO, in definitiva, che non vi siano i presupposti per esercitare il riesame della Deliberazione adottata per tutti i motivi sopra esposti."

Ritenuto di condividere e far propria la suddetta relazione;

Esce il consigliere Carli. I consiglieri presenti e votanti ora sono n. 13.

Con voti favorevoli n. 12 (maggioranza), contrari n. 1 (consigliere Tonti di Sinistra critica),

DELIBERA

- di approvare il contenuto della relazione prot. n. 23455 del 13/12/2007, a firma del Dirigente del 1 Settore e di cui ha preso visione il Collegio dei Revisori, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
 - di non esercitare, pertanto, per i motivi esposti nelle premesse, il riesame della deliberazione adottata, non ricorrendone i presupposti, e per l'effetto di confermare il proprio atto deliberativo n. 29 del 19/4/2007;
 - di dare mandato alla Giunta comunale ai fini di adottare ogni utile provvedimento ai fini di tutelare l'integrità del patrimonio dell'ente, adottando opportune politiche di oculatezza nella programmazione di spese di investimento;
 - di demandare ai dirigenti dell'ente, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione delle presenti linee di indirizzo;
 - di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna.
-

DEL35383/ASD-DEL Delibera C.C. n. 116 del 20.12.2007 pag.
